

zione di massima del 14 novembre 1934 che ai finanziaria-
menti in genere da concedersi con decorrenza dal 1°
gennaio 1935, fossero applicate le seguenti condizioni:
tasso d'interesse 5%, diritto di commissione 1%, am-
mortamento in anni 30: tali condizioni furono
quindi adottate anche per il suddetto mutuo al
Comune di Sulmona, la cui stipulazione ebbe luogo
il 2 marzo 1935.

Il Comune di Sulmona, al fine di
allentare gli oneri del proprio bilancio, ha ora
richiesto che il residuo debito, al 22 dicembre 1937,
dipendente dal suddetto mutuo, venga ammor-
tizzato in anni 35, ferme rimanendo tutte le
altre condizioni contrattuali.

Tenuto presente il fatto che il mutuo
del Comune di Sulmona fu concesso al tas-
so del 5%, sembrerebbe opportuno, in caso di
accoglimento della richiesta, limitare la conces-
sione del prolungamento ad anni 30, decorrenti
dall'inizio dell'operazione, e cioè dal 1° genera-
io 1935.

Quanto sopra il Direttore Generale
sottopone all'On. Consiglio di Amministra-
zione perché voglia decidere in merito alla ri-
chiesta del Comune di Sulmona.